



A

Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto preliminare

(Legge sul Parlamento, LParl)

(Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 69a Accesso al Palazzo del Parlamento

¹ Al Palazzo del Parlamento possono accedere le persone che dispongono di una tessera di accesso permanente o di una tessera di accesso giornaliera.

² Le tessere di accesso permanenti sono rilasciate alle persone che operano nel Palazzo del Parlamento e che vi si recano regolarmente.

³ Le tessere di accesso giornaliere sono rilasciate alle persone che si recano al Palazzo del Parlamento per un solo giorno.

RS ...

¹ FF 2017 ...

² FF 2017 ...

³ RS 171.10

⁴ Le modalità per il rilascio delle tessere di accesso permanenti e giornalieri sono disciplinate in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Minoranza

2

... o che vi si recano regolarmente.

3

.. per singoli giorni.

Art. 69b Tessere per persone annunciate dai parlamentari

¹ Ciascun parlamentare può farsi rilasciare due tessere di accesso permanenti destinate a membri di famiglia, a collaboratori personali o a rappresentanti di interessi. Soltanto una di tali tessere può essere consegnata a una persona che opera quale rappresentante di interessi.

² Il parlamentare indica il nominativo di ciascuna persona di cui al capoverso 1 e specifica se si tratta di un membro di famiglia, di un collaboratore personale o di un rappresentante di interessi.

³ I rappresentanti di interessi indicano il loro datore di lavoro. Se operano in un'impresa specializzata in materia di rappresentanza di interessi, essi devono inoltre indicare il datore di lavoro e i singoli mandati per i quali operano nel Palazzo del Parlamento.

⁴ Le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 figurano in un registro ufficiale.

⁵ I parlamentari possono accogliere visitatori nel Palazzo del Parlamento. Quest'ultimi ricevono una tessera giornaliera. Il parlamentare deve accompagnarli per l'intera durata della loro permanenza nel Palazzo del Parlamento.

Minoranza

¹ Ciascun parlamentare può farsi rilasciare due tessere di accesso permanenti destinate a membri di famiglia, a collaboratori personali o a rappresentanti di interessi. Soltanto una di tali tessere può essere consegnata a una persona che rappresenta direttamente gli interessi di un'associazione, di un'impresa, di un'amministrazione pubblica o di un'organizzazione analoga. Sono fatti salvi i collaboratori di imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi.

^{1bis} La Delegazione amministrativa può rilasciare tessere di accesso permanenti destinate a rappresentanti di determinati enti, organizzazioni e imprese. Le categorie degli enti, delle organizzazioni e delle imprese che entrano in considerazione sono definite in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

² *Stralciare*

³ *Le persone ai sensi dei capoversi 1 e 1^{bis} e le loro funzioni sono iscritte in un registro accessibile al pubblico. Se una persona rappresenta direttamente gli interessi di un'associazione, di un'impresa, di un'amministrazione pubblica o di un'organizzazione analoga, devono essere indicati il suo nominativo e l'organizzazione da essa rappresentata. Nel caso dei collaboratori di imprese specializzate in rappresentanza di interessi devono essere inoltre indicati il datore di lavoro, nonché i singoli mandati per i quali la persona registrata opera nel Palazzo del Parlamento.*

⁴ *Stralciare (cfr. cpv. 3)*

⁵ *Secondo la maggioranza*

Art. 69c Tessera di accesso per ex parlamentari

Gli ex parlamentari ricevono una tessera di accesso permanente. Un ex parlamentare che opera nel Palazzo del Parlamento quale rappresentante di interessi deve fornire le indicazioni di cui all'articolo 69b capoverso 3.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

